



Tribunale di Ferrara

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legge dell'8 Marzo 2020 n.11 recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

vista la richiesta formulata in data odierna dai dipendenti dell'Unep;

letti i provvedimenti adottati al riguardo da altri capi degli uffici fra i quali il Presidente della Corte di Appello di Bologna;

ritenuta la necessità di integrare il provvedimento n. 25/2020 adottato il 10 marzo 2020 nei termini di cui al dispositivo

DISPONE

che l'accesso all'Ufficio NEP sia consentito, ad una sola persona per volta, per il solo svolgimento di attività urgenti ed indifferibili dalle ore 8,30 alle ore 10;

che gli atti di esecuzione di sfratto/pignoramento/altri atti di esecuzione, da effettuarsi mediante accesso, possono essere rinviati su valutazione esclusiva del Funzionario Unep e dell'Ufficiale Giudiziario in funzione dei principi richiamati dalle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria (evitare assembramenti, riunioni di persone ed altre situazioni vitate) e delle informazioni eventualmente avute dalla competente autorità sanitaria;

che nel caso di rinvio di sfratto eseguito d'ufficio, ovvero nel caso in cui non venga effettuato l'accesso in loco per misure precauzionali, copia del verbale sarà notificata a mezzo del servizio postale alla parte esecutata.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

Ferrara 11 Marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

Stefano Svali

Acc. 12



Corte d'Appello di Bologna
Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

Vicolo Monticelli 3/A - 40124 BOLOGNA

Dirigenza

tel. 051 26 37.32

fax 051 26 54.07

Bologna, 10/03/2020

Al Personale Unep
Sede

**Oggetto: RICHIESTA LIMITAZIONE ACCESSI UFFICIO UNEP E LIMITAZIONE ATTIVITA'
ESTERNA**

- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;



- Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- Visto il DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 contenente "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", nel quale si prevede all'art 2 comma 2, che i Capi degli Uffici Giudiziari possono adottare le seguenti misure:
 - a) *la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;*
 - b) *la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;*
- Stante il fatto che gli Uffici UNEP non hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico degli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, né possono procedere alla notificazione degli atti civili e di esecuzione in via telematica ma eventualmente a mezzo del servizio postale, laddove possibile;

Premesso tutto ciò l'Ill.mo Sig. Presidente, ritenuta la necessità di adottare misure organizzative per limitare l'accesso del Pubblico all'Ufficio UNEP, come consentito dall'art 2 lett. a) del D.L. 11/2020, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, ha disposto quanto segue

- 1) Sino al **03/04/2020** l'accesso agli Uffici UNEP è consentito dalle ore **8.30** alle ore **10.00** per lo svolgimento di **attività urgenti e indifferibili che scadono entro tre giorni dalla richiesta;**
- 2) Per l'espletamento degli atti di notifica ed esecuzione si dovrà dare **priorità all'inoltro a mezzo del servizio postale**, il personale UNEP addetto ai servizi esterni è comunque autorizzato, in funzione del rispetto dei principi richiamati dalle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria e delle informazioni eventualmente avute dalle competente autorità sanitaria, ad astenersi dal recarsi, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, presso abitazioni o luoghi chiusi;

- 3) gli atti di esecuzione di sfratto /pignoramento/ altri atti di esecuzione, da effettuarsi mediante accesso, possono essere rinviati su valutazione esclusiva del Funzionario Unep e dell'Ufficiale Giudiziario, in funzione dei principi richiamati dalle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria evitare assembramenti, riunioni di persone, altre situazioni vietate) e dalle informazioni eventualmente avute dalla competente autorità sanitaria;
- 4) nel caso di rinvio di sfratto eseguito d'Ufficio, ovvero nel caso in cui non venga effettuato l'accesso in loco per misure precauzionali, copia del verbale sarà notificata a mezzo del servizio postale alla parte eseguita.

Si precisa che, in relazione al suddetto provvedimento, l'Ufficio è aperto al pubblico con le limitazioni previste finalizzate per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nell'ambito degli Uffici Giudiziari e conseguentemente i dipendenti sono regolarmente in servizio, salvo assenze giustificate.

Pertanto, poiché per l'espletamento delle attività di notificazione ed esecuzione sarà data priorità all'inoltro a mezzo del servizio postale, al fine di distribuire equamente i carichi di lavoro fra tutto il Personale in servizio, gli atti saranno assegnati per la spedizione ai rispettivi competenti per zona. Per gli atti da notificarsi invece fuori mandamento, gli stessi saranno ripartiti fra il Personale addetto al servizio interno.

Si raccomanda a tutto il Personale di attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal Decreto Presidenziale n. 56/2020, al fine di tenere un comportamento univoco e coerente in funzione del rispetto dei principi richiamati dalle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19.

Per gli atti in carico fino ad oggi, precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento, sarà l'Ufficiale Giudiziario o il Funzionario UNEP a valutare come procedere per l'esecuzione degli stessi.

Funzionario UNEP Dirigente
Dott.ssa Ivana Capobianco





DECRETO 56/2020



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

IL PRESIDENTE VICARIO

Viste le recenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da coronavirus-Covid 19, in particolare:

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l'art. 1, lett. k e l'art. 2;
 - il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - le Ordinanze del Ministero della Salute, rese in data 23 febbraio 2020 e recanti Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria;
 - il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere l) ed m);
 - la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 23 febbraio 2020, recante "Indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus";
 - la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 26 febbraio 2020, recante "Ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus";
 - la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 27 febbraio 2020, recante "Aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione del contagio da coronavirus: informazioni generali e questioni organizzative";
 - le Linee Guida 28 Febbraio 2020 adottate congiuntamente dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Nazionale Forense, "per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
 - il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."
 - il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
 - il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.
- Visto il DPCM 9.3.2020

AV

Ritenuta la necessità di adottare misure organizzative per limitare l'accesso del pubblico all'Ufficio NEP, come consentito dall'art. 2 lett. a) del d.l. n. 11/2020, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone

dispone

- 1) Sino al 3/4/2020 l'accesso agli Uffici UNEP è consentito dalle ore 8,30 alle ore 10,00 per lo svolgimento di attività urgenti e indifferibili che scadono entro tre giorni dalla richiesta;
- 2) Per l'espletamento degli atti di notifica ed esecuzione si dovrà dare priorità all'inoltro a mezzo del servizio postale; il personale UNEP addetto ai servizi esterni è comunque autorizzato, in funzione del rispetto dei principi richiamati dalle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria e delle informazioni eventualmente avute dalla competente autorità sanitaria, ad astenersi dal recarsi, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, presso abitazioni o luoghi chiusi;
- 3) gli atti di esecuzione di sfratto/pignoramento/altri atti di esecuzione, da effettuarsi mediante accesso, possono essere rinviati su valutazione esclusiva del Funzionario Unep e dell'Ufficiale Giudiziario, in funzione del rispetto dei principi richiamati dalle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria (evitare assembramenti, riunioni di persone altre situazioni vietate) e delle informazioni eventualmente avute dalla competente autorità sanitaria;
- 4) nel caso di rinvio di sfratto eseguito d'Ufficio, ovvero nel caso in cui non venga effettuato l'accesso in loco per misure precauzionali, copia del verbale sarà notificata a mezzo del servizio postale alla parte eseguita.

Si comunichi all'Ufficio NEP, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e si pubblichi sul sito internet della Corte d'Appello.

Bologna, 10 marzo 2020

Il Presidente Vicario

Roberto Aponte

